

**Revisore dei Conti
Comune di Sabbioneta (MN)**

Cuggiono, li 27/03/2025

Spett.le
COMUNE DI SABBIONETA
Alla c.a. del Sig. SINDACO

Verbale n. 3 del 27/03/2025

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027 DI CUI ALLA SOTTOSEZIONE 3.3. DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Il sottoscritto Dott. Gentile Salvatore, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Sabbioneta (MN), esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto;

RICHIAMATO l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'art. 2 del D. Lgs 267/2000, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano motivate;

PRESO ATTO dell'art. 6 del D.L. 80/2021 il quale ha stabilito *"Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 132/2022 pubblicato in G.U. serie generale n. 209 del 07/09/2022 avente ad oggetto il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione e l'allegato il Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche – Guida alla compilazione;

CONSIDERATO l'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 132/2022 il quale stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*

- a) autorizzazione/concessione;*
- b) contratti pubblici;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
- d) concorsi e prove selettive;*
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. 2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi*

effettuati nel triennio. 3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. 4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo”;

ATTESO CHE il Comune di Sabbioneta alla data odierna non supera la soglia di 50 dipendenti;

ESAMINATA la Sezione 3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione relativa all'Organizzazione e capitale umano e specificamente la sottosezione 3.3. in materia di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 21,83%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%;
- Il Comune si colloca pertanto al di sotto della soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 192.107,28 con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 973.702,8;
- Ricorre però la verifica dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1. Poiché questa restituisce un valore superiore alla "soglia" di Tabella 1, non risulta necessario prendere in considerazione gli eventuali resti dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;
- La capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2025 ammonta pertanto conclusivamente a Euro 192.107,28, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2025, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 973.702,8.

ESAMINATA la stima dell'evoluzione dei Fabbisogni di Personale in relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del Piano integrato di attività e organizzazione;

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2025-2027 di cui alla Sottosezione 3.3. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Revisore Unico
Dott. Gentile Salvatore

